



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Quarta Ter)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 5025 del 2025, proposto da:

Antonio Agorini, Romina Al Mansour, Antonio Massimo Attinà, Valentina Avallone, Silvia Biancofiore, Valentina Buzzone, Erica Calabrò, Elena Capuano, Elisabetta Caradonna, Laura Carapezza, Michela Caruso, Luigi Castriota, Mara Letizia Catalano, Fabio Angelo Cicchetti, Pierluigi Corrado, Elena Corsini, Diego Cossu, Salvatore Costa, Cristina Crucianelli, Oscar D'Avino, Fabrizio D'Andrea, Domenico Daniele, Francesca Danza, Isabella Dell'Aera, Silvia Desogus, Ilaria Di Sabatino, Sara Dovere, Adriano Durante, Antonino Fazio, Valeria Ferraroni, Valentina Ferri, Claudia Ferrini, Eva Fiorini, Angela Fontana, Stefano Francocci, Pasquale Gerbasi, Silvia Gernini, Sonila Hodo, Federico Langella, Silvia Gerlanda Laurino, Carmelo Lazzaro, Francesca Legnazzi, Giacomo Leonello Leonelli, Fabio Lioy, Simona Maggio, Gaia Mariani, Angelo Marotta, Antonio Massaro, Catalina Mendez Castro, Patrizio Olivieri, Laura Passalacqua, Alessandra Pastuglia, Christian Petrelli, Silvia Pietrogrande, Veronica Piras, Lucia Pishedda, Michele Porcelli, Michele Potenza, Claudia Prestipino, Carla Pusceddu, Andrea Ranaldi,

Catia Randelli, Morena Rapolla, Gianvito Renna, Serena Anna Romancino, Mario Romano, Roberto Rossi, Luca Ruggieri, Emanuele Ruotolo, Rudy Russo, Francesca Sabia, Michele Francesco Saggiomo, Giuseppe Salerno, Sergio Salvaggio, Alessandro Sanapo, Raffaele Santarsiero, Raffaella Sapia, Rossella Scarmato, Sara Spaziani, Rosa Stompanato, Fabrizia Tonanzi, Lorenzo Trapani, Giuseppina Trombetta, Morena Vaccaro, Luigi Valenti, Maria Verdiana Vartuli, Giovanna Venier, Filippo Venturini, Federica Volpe e Giuseppe Volzone, rappresentati e difesi dall'avvocato Donatello Genovese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Potenza, via Mazzini, 23/A;

***contro***

la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Commissione Interministeriale Ripam, Formez Pa ed il Ministero della Difesa, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, 12;  
il Ministro per la Pubblica Amministrazione, non costituito in giudizio;

***nei confronti***

di Giovanni Nicoletti e Francesca Rosalba Caglioti, non costituiti in giudizio;

***e con l'intervento di***

*ad opponendum* di:

Aniello Formisano, Claudia Di Berto, Aliaksandr D'Elia, Vincenzo Coccozza, Domenico Dell'Omo, Sara Ciccolini, Letizia Renzi, Antonio Tortora, Pasquale Alessandro Milo, Greta Pompei, Alessio Fuccillo, Verdiana Milano, Claudia Malatesta, Andrea Amodio Parrella, Maria Laura De Simone, Matteo Giannone, Lucio Colagiaco, Alessia Coco, Chiara Arruzzoli, Giusy Lauro, Teresa D'Alterio, Ada Garramone, Antonella Cupri, Giannandrea Arduini, Viviana Calabrese, Valentina Congiu, Donato Baiano, Giuseppe Cillis, Gabriela Sio e Anna Pia Nicoletti, rappresentati e difesi dagli avvocati Riccardo Ferretti ed Ezio Maria

Zuppardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Martina Acciaroli, rappresentata e difesa dall'avvocato Riccardo Di Veroli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Roma, via di Villa Ada, 57;

***per l'annullamento, previa sospensione***

1) della delibera della Commissione RIPAM del 18-2-2025, pubblicata sul Portale INPA in data 27-2-2025, di riadozione ora per allora del bando del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 267 unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nell'Area Funzionari del Ministero della Difesa;

2) ove lesive, delle note del Ministero della Difesa acquisite al prot. n. DFP-0089283-A-20/12/2024 e prot. n. DFP-0011182-A-12/02/2025, menzionate nel provvedimento sub 1) e mai comunicate;

3) ove lesiva, della graduatoria dei vincitori del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di n. 267 unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nell'area funziona-le del Ministero della Difesa, di cui n. 262 funzionari nell'ambito amministrativo, contabile, linguistico, giudiziario e storico culturale, relativa ai funzionari con competenze in valutazione delle politiche pubbliche (codice A.2);

4) ove lesiva, della graduatoria dei vincitori del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di n. 267 unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nell'area funzionale del Ministero della Difesa, di cui n. 262 funzionari nell'ambito amministrativo, contabile, linguistico, giudiziario e storico culturale, relativa ai funzionari con competenze in *procurement* (codice A.3) (sia quella originaria che quella rettificata);

5) ove esistenti e lesive, delle graduatorie degli idonei non vincitori del predetto concorso, benché non pubblicate;

6) ove esistenti e lesivi, dei provvedimenti di validazione e/o di approvazione delle

predette graduatorie;

7) ove esistenti e lesivi, dei provvedimenti di nomina e di immissione in servizio dei vincitori del concorso de quo;

8) ove esistenti e lesivi, di tutti i verbali, gli atti ed i provvedimenti posti in essere dalle Commissioni esaminatrici relativamente al concorso *de quo*;

9) ove esistenti e lesivi, degli atti di nomina delle Commissioni esaminatrici del concorso de quo;

10) di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, per quanto lesivo dell'interesse dei ricorrenti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Presidenza del Consiglio dei Ministri, della Commissione Interministeriale Ripam, di Formez Pa e del Ministero della Difesa;

Visti gli atti di intervento *ad opponendum* di: Aniello Formisano, Claudia Di Berto, Aliaksandr D'Elia, Vincenzo Coccozza, Domenico Dell'Omo, Sara Ciccolini, Letizia Renzi, Antonio Tortora, Pasquale Alessandro Milo, Greta Pompei, Alessio Fuccillo, Verdiana Milano, Claudia Malatesta, Andrea Amodio Parrella, Maria Laura De Simone, Matteo Giannone, Lucio Colagiacomo, Alessia Coco, Chiara Arruzzoli, Giusy Lauro, Teresa D'Alterio, Ada Garramone, Antonella Cupri, Giannandrea Arduini, Viviana Calabrese, Valentina Congiu, Donato Baiano, Giuseppe Cillis, Gabriela Sio, Anna Pia Nicoletti e Martina Acciaroli;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 giugno 2025 il dott. Valentino Battiloro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato che all'udienza in camera di consiglio del 3 giugno 2025 la parte ricorrente ha rinunciato all'istanza cautelare;

Ritenuto, altresì, in accoglimento di puntuale istanza di parte, impregiudicata ogni

decisione in ordine all'ammissibilità del ricorso, che debba disporsi l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami, in base all'art. 41, comma 4, c.p.a., rispetto al ricorso in epigrafe, come integrato da motivi aggiunti, con le seguenti modalità:

a.- pubblicazione di un avviso sui siti web istituzionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica e del Ministero della Difesa, dal quale risulti:

1. l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;

2. - il nome dei ricorrenti e l'indicazione delle amministrazioni intimate;

3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi del ricorso;

4.- l'indicazione dei controinteressati;

5.- l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;

6.- l'indicazione del numero della presente ordinanza, con il riferimento che con la stessa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;

7. - il testo integrale del ricorso;

b.- In ordine alle prescritte modalità, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica ed il Ministero della Difesa hanno l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso e della presente ordinanza - il testo integrale del ricorso e della presente ordinanza, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

1.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

2.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Si prescrive, inoltre, che la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento

della Funzione Pubblica e il Ministero della Difesa:

3.- non dovranno rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, i motivi aggiunti, la presente ordinanza, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi;

4.- dovranno rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica";

in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

5.- dovrà, inoltre, curare che sull'*home page* del loro sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso, i motivi aggiunti e la presente ordinanza.

La richiesta di dette pubblicazioni dovrà essere effettuata, con oneri e spese a carico della parte ricorrente, da quantificarsi a cura delle amministrazioni (ferma l'eventuale ripetizione di quanto corrisposto in sede di regolazione delle spese di lite), pena l'improcedibilità del ricorso, nel termine perentorio di giorni 15 (quindici) dalla comunicazione della presente ordinanza, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti e dell'avvenuta pubblicazione presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 5 (cinque), decorrente da quest'ultima;

Ritenuto, infine, che le spese della fase cautelare possano essere compensate, in ragione della peculiarità della controversia.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Ter):

- dà atto della rinuncia alla domanda cautelare;
- dispone l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami con le modalità e

nei termini indicati in motivazione;

- compensa le spese della presente fase cautelare;

- fissa per la discussione l'udienza pubblica del 23 settembre 2025.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:

Rita Tricarico, Presidente

Monica Gallo, Referendario

Valentino Battiloro, Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**  
**Valentino Battiloro**

**IL PRESIDENTE**  
**Rita Tricarico**

**IL SEGRETARIO**